

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 settembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MASSIMILIANO ALLEGRI SEGUITO GARA UDINESE/MILAN DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr Salvatore Mezzacapo, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAXIMILIANO GASTON LOPEZ SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete